



Potenza 13 MAG. 2025

Prot. n. 46898

A tutto il Personale A.S.P.

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di UOC e UOSD

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

Oggetto: Indicazioni applicative e operative relative alle attività rese in straordinario e in A.L.P..

Si fa seguito alle precedenti note della Direzione Generale e Sanitaria, prot. n. 12638/2023 (avente ad oggetto "*Prestazioni aggiuntive: disposizioni organizzative*") e prot. n. 46516/2024 avente ad oggetto "*Legge 30 ottobre 2014 n. 161 – Adempimenti*") per rilevare, che in vari casi, le richieste di liquidazione di ore da pagarsi a titolo di straordinario ovvero in regime di attività aggiuntiva, a seguito di controlli interni non in linea con le regole legislative e contrattuali di riferimento.

Pare quindi doveroso richiamare le regole di base riferite all'orario di lavoro, poste sia dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (per come integrato dal D.Lgs. n. 161/2014) recante "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*", sia dalla contrattazione nazionale di lavoro.

In particolare si richiamano le seguenti disposizioni:

Orario di lavoro ordinarie: 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni lavorativi. Per i comparti di contrattazione riferiti al personale del S.S.N. l'orario di lavoro dovuto è pari a 38 ore settimanali per il personale dirigenziale e a 36 ore settimanali per il personale del Comparto;

Orario massimo: 48 ore settimanali, comprese le ore straordinarie. E' da precisare che, fatto salvo l'obbligo del riposo giornaliero, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a mesi 4 (il riferimento è stato elevato a mesi 6 dall'art. 43, co. 8 del CCNL del Comparto e dall'art. 27 co. 16 del CCNL della Dirigenza Sanitaria).

Mediamente, pertanto, il personale dirigenziale potrebbe effettuare n. 10 ore settimanali ulteriori rispetto al dovuto e il personale del Comparto n. 12 ore rispetto all'orario contrattualmente previsto;

Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Pertanto l'orario massimo giornaliero non può essere superiore a 13 ore;

Lavoro straordinario: può essere svolto entro i limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Nel caso del personale del Comparto l'attività resa in straordinario non può essere superiore a 180 ore annue, elevabili a 250 per non più del 5% del personale in servizio. Si ravvisa l'opportunità, in merito, di rappresentare che nei complessivi limiti indicati rientrano anche le ore di lavoro per le quali è richiesto l'inserimento in banca ore.

Si ravvisa l'opportunità di rimarcare che:

- l'articolazione dell'orario di lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto

all'orario ordinario etc. rientrano nelle prerogative e responsabilità del Dirigente gestore delle risorse umane assegnate a ciascuna struttura aziendale;

- il rispetto delle regole sopra richiamate, con ogni connessa conseguenza e responsabilità, è ascrivibile al Direttore/Responsabile che presiede l'organizzazione del servizio e, quindi, garantisce la piena e corretta applicazione delle regole sopra sinteticamente richiamate;
- lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto al debito orario è richiesto dal Direttore/Responsabile esclusivamente nel caso in cui non sia possibile (ad es. con una diversa turnazione ovvero diversi assetti organizzativi, flessibilità degli orari di lavoro) porre in essere strumenti alternativi;
- lo svolgimento di prestazioni in straordinario oltre che determinare un diritto in capo al dipendente costituisce anche un obbligo per lo stesso.

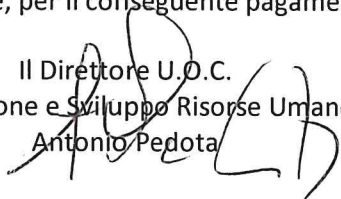
Deve altresì rilevarsi, in riferimento specifico alle prestazioni aggiuntive, che le stesse sono possibili solo nell'ambito di una preventiva programmazione assentita dalla Direzione. Nei casi in cui lo svolgimento di attività lavorative ulteriori rispetto al debito orario consegua alla necessità di fronteggiare situazioni non prevedibili ed eccezionali, le prestazioni rese fuori dall'orario di lavoro dovuto dovranno essere rendicontate dal Direttore/Responsabile della Struttura e potranno essere pagate a titolo di straordinario.

Si ritiene che, nel preminente interesse pubblico, solo ed esclusivamente in caso di possibile interruzione di pubblico servizio e di acclarata impossibilità a disporre diversamente, il Direttore/Responsabile potrà eccezionalmente autorizzare il superamento dei vincoli orari settimanali e della durata media dell'orario di lavoro.

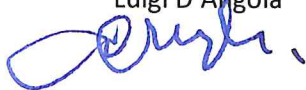
Tenuto conto di quanto sopra, si comunica che i vari Responsabili, prima di trasmettere richieste di liquidazione di lavoro straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, dovranno verificare che il dipendente non abbia superato i limiti posti dalla fonte normativa ante richiamata e che sussistano le ulteriori condizioni sopra indicate.

Nelle more dell'assegnazione di specifici budget per lo straordinario (come sopra riferito le prestazioni aggiuntive sono possibili esclusivamente nei casi in cui conseguano ad una preventiva programmazione), ciascun Direttore o Responsabile dovrà trasmettere (a seguito della verifica del rispetto dei limiti posti dalla fonte legislativa o contrattuale) le richieste di liquidazione alla Direzione Sanitaria (per le strutture sanitarie) o alla Direzione Amministrativa (per le strutture del Dipartimento Amministrativo o in Staff) che provvederanno a vistare e autorizzare le stesse e a trasmetterle all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, per il conseguente pagamento.

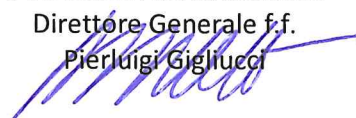
Il Direttore U.O.C.
Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Antonio Pedota

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Antonio Pedota.

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Luigi D'Angola.

Il Direttore Amministrativo
Direttore Generale f.f.
Pierluigi Gigliucci

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Pierluigi Gigliucci.